



Banche e Responsabilità nella cessione del credito

La maggior parte degli istituti di credito si sono appoggiati ai grandi player della consulenza per la cessione ex. Art. 121 DL 34/2020, ma questo li tutela davvero?

La decadenza della clausola di esonero della responsabilità e possibili implicazioni D.Lgs.

231/001

La domanda è suggerisce una lieve provocazione nei confronti di Banche e grandi soc. di consulenza le quali con i loro accordi, di fatto, tagliano fuori in parte i consulenti professionisti pur tuttavia scaturisce da un dubbio lecito che potrebbe trovare un certo fondamento.

Come è risaputo l'Art. 121 del D.L. 34/2020 ha previsto come *"I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante"* per la cessione del credito d'imposta in favore di altri soggetti, fra cui gli istituti di credito. In seguito a tale previsione questi ultimi soggetti si sono generalmente organizzati per gestire tale procedura con importanti nomi della consulenza aziendale, spesso le c.d. big 4, piuttosto che studi specializzati e strutturati. Per lo più la struttura organizzativa prevede delle piattaforme on-line in cui il soggetto persona fisica beneficiario del credito carica i documenti utili ai fini del riconoscimento dell'agevolazione, chiede un primo riscontro a fronte del quale si procede con il perfezionamento del contratto stipulato ovvero con la vera e propria procedura di cessione del credito. Questa può essere ad

opera di un professionista terzo ovvero della stessa società di consulenza. In altre parole i citati soggetti al fianco degli istituti di credito controllano la validità della documentazione fornita e la corretta formazione del credito d'imposta in capo al soggetto beneficiario che poi lo cede all'istituto di credito all'uopo individuato.

La procedura ora brevemente riassunta può contare sulla previsione di cui al comma 4° dell'Art. 121 la quale sancisce che *“i soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto”* ; pertanto due fattispecie definite in cui il soggetto fruitore del credito compie un'azione. Da questo

discende la considerazione che l'istituto di credito non incorrerebbe in alcun rischio per l'utilizzo regolare del credito anche nel caso in cui detto credito si rivelasse (per assurdo) in tutto o in parte non spettante. Inoltre che questa lettura sia da considerarsi condivisibile e non interpretabile in altra maniera è confermato dal successivo comma 5° del medesimo articolo il quale prevede come *“l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti”* che sostengono le spese per gli interventi che possono usufruire di detta cessione.

Sembra pertanto potersi affermare che tali accordi di consulenza possano essere ricondotti ad un eccesso di zelo da parte degli istituti di credito; tralasciando ora le implicazioni con eventuali altre normative ad esempio il Fallimento ovvero il Codice della Crisi d'Impresa e dello stato d'Insolvenza in tema di revocatoria anche se a parere mio sia un'ipotesi poco concreta. Si potrebbe oltretutto muovere la considerazione che questo eccesso di zelo si traduca anche in aumento dei costi che viene quindi fatto scontare al soggetto che decide di far eseguire i lavori.

Ma allora dove nasce la questione?

Una possibile problematica nasce dalla lettura del successivo comma 6° il quale prevede la responsabilità in solido della violazione per il cessionario del credito che abbia concorso nella violazione. Viene da chiedersi allora se, nel caso in cui si verificasse un errore nella procedura di calcolo dell'importo agevolabile, possa ritenersi esente la banca da responsabilità nel



momento in cui la società da questa incaricata per il controllo e la consulenza non si accorgesse dell'errore.

Un esempio potrebbe chiarire meglio la questione: nel caso di lavori di cui all'Ecobonus con specifico riferimento alla sostituzione degli infissi, serramenti e schermature solari l'Art. 119 del D.L. 34/2020 ha ridotto l'aliquota della detrazione al 50%¹ dal precedente 65%. Supponiamo inoltre che nel



presentare la documentazione venga riportato dal fornitore (il quale non si accorge del refuso in fattura) come l'intervento possa scontare l'agevolazione all'aliquota maggiore e che questa indicazione tragga in errore tanto chi ha sostenuto le spese tanto la persona fisica che ha convalidato la pratica di caricamento per la cessione del credito.

Posta questa situazione, la banca beneficerebbe di un credito in misura maggiore rispetto quanto le spetterebbe e avendo "validato lei" i dati attraverso il servizio messo a disposizione in favore del correntista come potrebbe sostenere non essere corresponsabile dell'errore e quindi essere chiamata in solido nel risarcire il danno all'erario? L'esempio ora riportato è quindi indicativo per comprendere meglio il possibile rischio cui una policy apparentemente garantista potrebbe invece aprire insidie di rischio per l'istituto finanziario.

Inoltre la particolare architettura dell'operazione, vedendo un ruolo attivo dell'intermediario, potrebbe rendere necessario aggiornare il modello di risk assessment ovvero l'elenco delle procedure di cui al D.Lgs. 231/2001 per la potenziale indebita percezione di questo credito.

Rimanendo interessati alle Vostre considerazioni e opinioni in merito, si ringrazia per la lettura,

Federico Moro

¹ <https://www.energiaenergetica.enea.it/media/attachments/2021/03/25/serramenti.pdf>